

Prot. 195/2009

Bologna, 07 ottobre 2009

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
**Prof. ssa Monica Donini**  
Sede

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere;

#### **premessi che:**

- l'art. 10 della L.R. 19/04 al comma 7 recita:  
*il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione ( ...);*
- che, ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte;
- che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 19/04 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte all'osservazione o vi si espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato;
- che il medico curante, o il medico intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica;
- che la predetta certificazione è titolo valido per il trasporto della salma purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna;
- che l'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso);

- che il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma e trasmette questa informazione, anche per fax o per altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo;
- che la copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato, deve essere consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso;
- che, durante il trasporto, la salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita;
- che il trasporto deve avvenire in tempi brevi;
- che dopo l'accertamento della morte, eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere";
- che in Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre nazionale ed internazione, alla cremazione ed al seppellimento competono al Comune di decesso;
- che l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo viene eseguito dalla quindicesima alla trentesima ora dal decesso presso la struttura ricevente la salma;
- che la suddetta struttura ricevente può distare anche centinaia di km dal luogo in cui è avvenuto il decesso, sempre nell'ambito della Regione Emilia-Romagna;
- che rappresenta un'attività estremamente impegnativa per le imprese funebri e di conseguenza onerosa per i familiari del defunto, doversi recare ripetutamente presso gli uffici comunali del Comune in cui si è verificato il decesso mentre la salma oramai si trova nel comune in cui ha sede la struttura ricevente, in un continuo andirivieni al fine di presentare la domanda di trasporto, consegnare la denuncia di morte, il certificato necroscopico ed infine per ritirare i documenti rilasciati dal comune per il trasporto ed il seppellimento della salma;

## INTERROGA

La Giunta per sapere:

- se non ritenga sin da ora di doversi adoperare affinché i certificati collegati al decesso ed i documenti relativi al trasporto del cadavere possano essere scambiati per via telematica dalle Imprese di onoranze funebri ai Comuni competenti e viceversa, dai Comuni alle Imprese, con notevole risparmio di tempo e di denaro unicamente a vantaggio della famiglia del defunto, già sottoposta a situazioni emotivamente stressanti e a costi imprevisti in un'ottica di modernizzazione ed informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Luca Bartolini

40127 Bologna - Viale A. Moro, 50 – tel. 051.5275457 fax. 051.5275327

E-mail: [lbartolini@regione.emilia-romagna.it](mailto:lbartolini@regione.emilia-romagna.it) Internet: <http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/an>